



Relazione sulla Gestione Rendiconto 2021

COMUNE DI USSASSAI

**ai sensi degli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e art. 11, comma 6
del D.Lgs. 118/2011**

PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

La Legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali.

La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*.

Il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal DL 102 del 31/08/13, ha previsto una fase di sperimentazione dei nuovi principi e schemi di bilancio di durata triennale con decorrenza dal 2012, volta a verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e, se necessario, ad individuare le opportune modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.

Il D.Lgs. n. 126/2014, modificando e integrando il D.Lgs. 118/2011, ha definito il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali a far data dal 1° gennaio 2015.

In conformità alla normativa esaminata, dal 2015 il bilancio armonizzato del Comune di Ussassai ha assunto valenza autorizzatoria a tutti gli effetti.

Ai fini di una migliore comprensione della nuova normativa in materia contabile, si ritiene utile riepilogare le principali novità introdotte dalla normativa citata, che trovano diretta applicazione ai documenti contabili di bilancio dell'ente, ai quali si rimanda per gli approfondimenti in merito alle nuove classificazioni:

- l'adozione di uno schema di bilancio articolato in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici dell'amministrazione) e programmi (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). La nuova classificazione evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e sostituiscono la precedente classificazione per interventi. Sul lato entrate, la nuova classificazione prevede la suddivisione in titoli (secondo la fonte di provenienza), tipologie (secondo la loro natura), categorie (in base all'oggetto). Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione sono unità fondamentali i programmi per le spese e le tipologie per le entrate;

- l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; in proposito, a decorrere dall'anno 2017, sono state opportunamente aggiornate, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le codifiche SIOPE, al fine di recepire la definizione di quinto livello del nuovo piano;

- l'evidenziazione delle previsioni di cassa (per il primo anno del bilancio) in aggiunta a quelle di competenza;

- l'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporti impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Tale principio implica, dal punto di vista contabile, notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono essere impegnate negli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata è assicurata dal "fondo pluriennale vincolato". Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Ciò premesso, la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposta secondo le modalità previste dall'art. 151, commi 5-6-8, art. 227 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 11, comma 6, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. In particolare:

Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità)

Comma 5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Comma 6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Comma 8. Entro il 30 settembre l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed è predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Art. 11 D.Lgs. 118/2011 (Relazione al rendiconto della gestione)

Comma 6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

INTRODUZIONE ALL'ANALISI DEI DATI DI CONSUNTIVO

Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi primari, pianifica il reperimento delle risorse necessarie e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a beneficio della collettività, non fa eccezione a questa regola. La programmazione iniziale degli interventi, decisa con l'approvazione del bilancio di previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o degli interventi in conto capitale. L'approvazione del rendiconto, e con essa la stesura ufficiale del conto di bilancio e del conto del patrimonio, diventa il momento più adatto per verificare quanto, di tutto questo, è stato poi effettivamente realizzato.

Questa **Relazione al Conto del bilancio**, pertanto, si propone di esporre i dati più significativi dell'attività dell'ente riportando sia le risultanze finali di questo esercizio che l'andamento dei dati finanziari negli anni nonché lo scostamento rispetto alla previsione.

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ANNO 2021

Il nuovo ordinamento contabile ha inciso in modo rilevante sulle logiche di contabilizzazione (basti pensare alla nuova "competenza finanziaria potenziata"), sulle classificazioni delle entrate e delle spese, sui principi contabili, sugli schemi di bilancio, sugli strumenti di programmazione nonché sul piano dei conti da utilizzare.

In particolare, la classificazione delle entrate e delle spese è un profilo di estrema importanza nella direzione dell'armonizzazione contabile, essendo strutturata in modo analogo con le altre amministrazioni del settore pubblico e in coerenza con la classificazione COFOG (Classification Of Function Of Government), che costituisce la tassonomia internazionale della spesa pubblica per funzione secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95. Quest'ultima è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi paesi appartenenti all'unione europea.

Strettamente correlato alla nuova classificazione adottata dal Dlgs 118/2011, poi, è il piano dei conti integrato, che specifica ulteriormente l'articolazione, introducendo più livelli di analisi (cinque) che garantiscono un progressivo approfondimento.

Si tratta di un'articolazione rigida (nel sistema attualmente vigente, infatti, l'Ente aveva la possibilità di modulare esclusivamente le "risorse" dell'entrata), che ora diviene integralmente vincolante, non essendo possibile intervenire in alcun modo. È mantenuto, inoltre, (prima del livello gestionale) il medesimo numero di livelli di articolazioni strutturali prima dei capitoli, corrispondenti a tre per le entrate e quattro per le spese, seppure derivanti dall'applicazione di criteri diversi nell'introduzione della tassonomia ora accolta.

Ancora, con riferimento alla spesa, è confermata l'impostazione matriciale, che permette di offrire, in modo combinato, una "lettura" legata a diversi punti di vista, corrispondenti sia all'aspetto teleologico (in precedenza le funzioni, ora le missioni e i programmi), sia alla natura dei fattori produttivi acquisiti (in precedenza gli interventi di spesa, ora i macro aggregati).

La strutturazione individuata corrisponde invece a logiche diverse di classificazione delle entrate e delle spese, in quanto l'impostazione accolta è strettamente legata alla tassonomia europea, risultando omogenea per le Regioni e gli Enti locali (precedentemente, invece, il modello accolto era profondamente diverso per le differenti tipologie di ente). Un elemento di forte innovatività, poi, è il livello corrispondente all'unità di voto, con cui è individuato l'aggregato dell'"autorizzatorietà" del bilancio, in funzione dell'approvazione da parte dell'organo consigliare. In precedenza, la collocazione avveniva al livello analitico degli "interventi" e delle "risorse" mentre, in prospettiva, il livello a cui è legata formalmente la decisione dell'organo di indirizzo è tendenzialmente più aggregato e ampio. Tale

scelta ha anche riflessi gestionali, contenendo l'esigenza di adottare variazioni di bilancio in funzione delle necessità sopravvenute nel corso dell'esercizio di riferimento. La nuova classificazione accolta risulta comunque diversa, al fine di superare alcuni limiti della precedente impostazione.

Entrate: Analizzando la nuova classificazione definita, strutturalmente simile alla precedente, sulla base della versione aggiornata dell'articolo 165 del Dlgs 267/2000 le entrate si suddividono in titoli (fonte di provenienza) e tipologie (natura nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza). Ai fini della gestione, quindi nell'ambito del piano esecutivo di gestione, le tipologie, poi, sono suddivise in categorie (oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza), in capitoli ed eventualmente in articoli. E' interessante segnalare che, nell'ambito di ciascun categoria, deve essere data separata e distinta evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente, secondo una logica più volte utilizzata dalla magistratura contabile per effettuare le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza degli equilibri di bilancio negli enti analizzati. In proposito, è chiarito che in ogni caso sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; b) condoni; c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; d) entrate per eventi calamitosi; e) alienazione di immobilizzazioni; f) le accensioni di prestiti; g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Titoli: Osservando la classificazione per titoli si nota, al di là delle variazioni di denominazione, come la nuova articolazione (rispetto alla precedente) individui due aggregati in più, attraverso l'ulteriore suddivisione del Titolo IV e del Titolo V. Il precedente titolo IV (relativo alle "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti") è, infatti, distinto in "Entrate in conto capitale" e in "Entrate da riduzione di attività finanziarie", per evidenziare queste ultime, relative per esempio alla dismissione di partecipazioni societarie o alla contabilizzazione dei mutui della Cassa DD.PP. Il precedente titolo V ("Entrate derivanti da accensione di prestiti"), invece, è distinto in "Accensione prestiti" e "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere", con l'obiettivo di dare migliore evidenza a una posta che non costituisce indebitamento in quanto semplicemente finalizzata a fronteggiare transitorie tensioni di liquidità degli Enti locali.

Tipologie

È molto importante sottolineare che il livello di articolazione successivo, rappresentato dalle tipologie, costituisce l'unità di voto del Consiglio cui è correlata la funzione autorizzatoria che, conseguentemente, è selezionata a un livello decisamente più aggregato rispetto alla situazione previgente. Nel nuovo modello, le tipologie assumono una configurazione tendenzialmente aggregata, come emerge considerando che, per esempio nell'ambito del Titolo I, le tipologie sono costituite dalle imposte tasse e proventi assimilati, dalle compartecipazioni di tributi, dai Fondi perequativi da amministrazioni centrali e dai Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma.

Categorie

A livello gestionale, poi, le categorie articolano ulteriormente le tipologie in modo più analitico, per rappresentare un quadro informativo di maggiore dettaglio; esse, per esempio, sono rappresentate (per la tipologia delle imposte tasse e proventi assimilati) dall'imposta municipale propria, dall'imposta comunale sugli immobili, dall'addizionale comunale Irpef. Come anticipato le articolazioni descritte si correlano al piano dei conti integrato, seppure in modo diverso per i primi due titoli rispetto agli altri, considerando che, per questi ultimi, la correlazione è effettuata a un livello tendenzialmente più aggregato.

L'esercizio 2021 è stato caratterizzato dall'applicazione del Principio Generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata, così come recepito dal Legislatore agli artt. 179 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che impone agli enti territoriali di registrare le obbligazioni attive e passive all'atto del loro perfezionarsi, imputandole però agli esercizi nei quali l'obbligazione diverrà esigibile.

Tale disposto normativo, cuore pulsante della riforma contabile nota come "*Armonizzazione*" incide profondamente sugli esiti della gestione e cambia in modo radicale l'approccio alle metodologie gestionali dell'intera organizzazione. Il Comune di USSASSAI ha intrapreso da diversi anni una via che partendo dall'analisi delle varie normative dovrà portare ad una completa riorganizzazione di tutte le procedure amministrative, che si è resa necessaria per il rispetto dei nuovi adempimenti.

BILANCIO DI PREVISIONE, VARIAZIONI DI BILANCIO E QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2021.

Nel corso dell'esercizio 2021 sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio:

Elenco variazioni al bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021					
n.	Organo	n. atto	data	Importo variazione annualità 2021	Note (ratifica C.C.)
1	Giunta Comunale	34	12/04/2021	€ 672.020,38	Riaccertamento residui
2	Giunta Comunale	44	25/05/2021	€ 86.691,17	ratifica C.C. n. 18 del 8/06/2021
3	Consiglio Comunale	19	08/06/2021	€ 16.960,00	
4	Consiglio Comunale	26	30/07/2021	€ 70.771,27	Applicazione avanzo
5	Consiglio Comunale	27	30/07/2021	€ 54.757,32	Assestamento generale
6	Consiglio Comunale	31	15/10/2021	€ 23.289,04	
7	Giunta Comunale	72	30/11/2021	€ 102.485,48	ratifica C.C. n. 32 del 28/12/2021
Totale variazioni di bilancio				€ 1.026.974,66	
Totale previsione iniziale anno 2021				€ 2.432.424,18	
Totale previsione definitiva anno 2021				€ 3.459.398,84	

LA GESTIONE DI COMPETENZA

Il quadro generale riassuntivo al 31.12.2021, a livello di previsioni definitive di competenza accertamenti e incassi delle entrate, e previsioni definitive di competenza impegni e pagamenti delle spese, risulta il seguente:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO					
ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		818.186,60			
Utilizzo avanzo di amministrazione	85.681,22		Disavanzo di amministrazione	0,00	
			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	15.622,05				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	656.398,33				

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 Entrate correnti	283.428,00	263.328,95	Titolo 1 Spese correnti	875.850,89	801.336,39
			fondo pluriennale vincolato	38.254,37	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	684.327,88	688.913,09			
Titolo 3 Entrate tributarie	37.258,19	35.584,27	Titolo 2 Spese c/capitale	500.940,34	540.122,06
			fondo pluriennale vincolato	583.412,54	
Titolo 4 Entrate c/capitale	501.418,90	530.789,87	Titolo 3 Spese incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 5 Entrate riduzione attività finanziarie	0,00	0,00			
Totale entrate finali	1.506.432,97	1.518.616,18	Totale spese finali	1.998.458,14	1.341.458,45
Titolo 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso prestiti	26.086,63	26.086,63
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 7 Anticipazioni	0,00	0,00	Titolo 5 Anticipazioni	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate c/terzi	166.595,71	166.634,28	Titolo 7 Spese c/terzi	166.595,71	166.578,92
Totale entrate dell'esercizio	1.673.028,68	1.685.250,46	Totale spese dell'esercizio	2.191.140,48	1.534.124,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.430.730,28	2.503.437,06	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.191.140,48	1.534.124,00
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO COMPETENZA/FONDO CASSA	239.589,80	969.313,06
TOTALE A PAREGGIO	2.430.730,28	2.503.437,06	TOTALE A PAREGGIO	2.430.730,28	2.503.437,06

L'articolazione della parte spesa, è strutturata per missioni, programmi e titoli.

Tale classificazione risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011. Quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I programmi di spesa sono gli strumenti con i quali misurare, a chiusura dell'esercizio di riferimento, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'ente. Ogni programma è costituito da spese di funzionamento (Tit.1 - Spesa corrente), da spese di investimento (Tit.2 - Spese in c/capitale).

I "Titoli" di spesa raggruppano i valori in riferimento in base alla loro "natura" e "fonte di provenienza".

In particolare:

- "Titolo 1^" è costituito dalle spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;
- "Titolo 2^" è costituito dalle spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare l'acquisizione di beni con durata pluriennale;
- "Titolo 3^" è costituito dalle somme destinate a "Spese per incremento di attività finanziarie" e cioè, all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale);
- "Titolo 4^" è costituito dalle somme per il rimborso delle quote capitale dei prestiti contratti.

Solo per le missioni 60 "Anticipazioni finanziarie" e 99 "Servizi per conto terzi" sono previsti, rispettivamente, anche i seguenti:

- "Titolo 5^" che sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere;
- "Titolo 7^" che include le somme per partite di giro.

La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da una parte, e la programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio.

La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (attitudine ad utilizzare le risorse soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento dell'equilibrio tra le entrate e le uscite, e questo durante l'intero esercizio.

Riguardo le spese correnti, gli impegni assunti dipendono quasi sempre dalla capacità dell'ente di acquisire tutti i necessari fattori produttivi per conseguire gli obiettivi prefissati. La valutazione del risultato della gestione riferita a questa componente del bilancio può quindi offrire un valido argomento sulla verifica della concretezza dell'azione amministrativa; comunque, bisogna prestare la dovuta attenzione ad alcune eccezioni: sono, infatti, allocati in tale componente del bilancio alcuni stanziamenti finanziati con entrate a "specifica destinazione", il cui eventuale minore accertamento produce una economia di spesa, e quindi una carenza di impegno solo apparente.

Riguardo le spese in c/capitale, la percentuale di realizzo (impegni) dipende spesso dal verificarsi o meno di fattori esterni: si pensi, ad esempio, ai lavori pubblici da realizzarsi mediante contributi dello Stato, della Regione o della Provincia; la mancata concessione di siffatti contributi determina, sempre in modo apparente, un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi. Quindi, in tali casi, per poter esprimere un giudizio di efficacia occorre considerare anche altri elementi.

Infine, sono da considerare le spese per movimenti di fondi che costituiscono l'elemento residuale dell'analisi; esse si compongono di due elementi ben distinti: le anticipazioni di cassa e il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento di mutui; quest'ultima voce non presenta alcun margine di discrezionalità, costituendo la diretta conseguenza di operazioni di indebitamento contratte negli esercizi precedenti, e pertanto essa incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario.

Riepilogo Titoli SPESE						
Macroaggregato	Somme stanziare	Impegnato		Pagato		Residui passivi
		Impegni	%	Mandati	%	
0. Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.048.773,14 38.254,37	875.850,89	86,67	742.403,37	84,76	133.447,52
2. Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.733.539,07 583.412,54	500.940,34	43,56	449.120,03	89,66	51.820,31
4. Rimborso Prestiti	26.086,63	26.086,63	100,00	26.086,63	100,00	0,00
5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Uscite per conto terzi e partite di giro	651.000,00	166.595,71	25,59	166.578,92	99,99	16,79
Totale	3.459.398,84	1.569.473,57	55,31	1.384.188,95	88,19	185.284,62

Riepilogo missioni

Missione	Somme stanziare	Impegnato		Pagato		Residui passivi
		Impegni	%	Pagamenti	%	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	628.058,92 98.371,35	462.234,45	87,27	320.965,46	69,44	141.268,99
03 Ordine pubblico e sicurezza	71.879,72	69.777,24	97,08	68.440,25	98,08	1.336,99
04 Istruzione e diritto allo studio	35.022,49	29.762,09	84,98	26.515,40	89,09	3.246,69
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	37.344,84 16.836,00	9.182,99	44,78	9.182,99	100,00	0,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	31.025,24	30.034,98	96,81	30.034,98	100,00	0,00
07 Turismo	22.712,88	21.634,02	95,25	18.134,02	83,82	3.500,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	429.053,93 107.892,07	5.900,00	1,84	5.900,00	100,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	398.874,79 160.705,66	148.390,39	62,30	134.562,19	90,68	13.828,20
10 Trasporti e diritto alla mobilita' <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	539.389,68 192.861,83	307.510,71	88,74	301.610,72	98,08	5.899,99
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	308.972,62 45.000,00	255.704,53	96,87	242.704,53	94,92	13.000,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	177.506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	13.000,00	11.365,66	87,43	8.178,69	71,96	3.186,97
20 Fondi e accantonamenti	64.176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	51.380,80	51.380,80	100,00	51.380,80	100,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	651.000,00	166.595,71	25,59	166.578,92	99,99	16,79
Totale	3.459.398,84	1.569.473,57	55,31	1.384.188,95	88,19	185.284,62

Missione	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Titolo 5
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	380.724,95	81.509,50	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	36.604,33	33.172,91	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	29.762,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	9.182,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.799,78	25.235,20	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	8.983,46	12.650,56	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	77.361,88	71.028,51	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	36.067,05	271.443,66	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	255.704,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	11.365,66	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	25.294,17	0,00	0,00	26.086,63	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	875.850,89	500.940,34	0,00	26.086,63	0,00

Le risorse di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate tributarie, trasferimenti correnti, entrate extra-tributarie, alienazioni di beni, trasferimenti in conto capitale e da entrate derivanti da accensione di prestiti. Le entrate di competenza di un esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio. La dimensione che assume la gestione economica finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle spese correnti e degli investimenti. L'ente, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione, garantendosi così un margine di manovra nel versante delle entrate. E' per questo scopo che la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Allo stesso tempo la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali: di queste, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e degli altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.

Si riporta di seguito il quadro delle entrate del nostro ente suddivise per titoli:

Riepilogo Titoli ENTRATE

Tipologia	Somme stanziare	Accertato		Incassato		Residui attivi
		Accertamenti	%	Reversali	%	
0. Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	757.701,60	757.701,60	100,00	0,00	0,00	0,00
1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	298.922,20	283.428,00	94,82	246.062,17	86,82	37.365,83
2. Trasferimenti correnti	689.046,79	684.327,88	99,32	681.071,24	99,52	3.256,64
3. Entrate extratributarie	46.979,71	37.258,19	79,31	21.613,81	58,01	15.644,38
4. Entrate in conto capitale	1.015.748,54	501.418,90	49,36	339.696,96	67,75	161.721,94
6. Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Entrate per conto terzi e partite di giro	651.000,00	166.595,71	25,59	166.595,71	100,00	0,00
Totale	3.459.398,84	2.430.730,28	70,26	1.455.039,89	59,86	217.988,79

Nel corso dell'esercizio 2021 per contrastare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica COVID-19, sono stati stanziati una serie di fondi a ristoro di minori entrate e/o maggiori spese a favore degli Enti Locali, ripartiti con successivi decreti ministeriali.

Di seguito il quadro riassuntivo delle risorse assegnate nell'esercizio 2021:

Tipologia Fondi a ristoro COVID-19	Accertamenti
Fondo ristoro Tosap settore turistico e attività commerciali (art. 9-ter c 2 DL 137/2020 e art.9-ter c 3 DL 137/2020 integrato con art.30 DL 41/2021)	€ 1.565,55
Totale Fondo ristoro TOSAP/ Canone unico patrimoniale	€ 1.565,55
Fondo Imu turistica (art 177 DL 34/2020)	€ 417,42
Fondo IMU esenzioni versamento partite iva (art.6-sexies DL 41/2021)	€ 370,72
Fondo esenzione IMU immobiliari possedute da residenti all'estero (art 1 c 49 L. 178 del 2020)	€ 879,73
Totale Fondo ristoro IMU	€ 1.667,87
Fondo funzioni EE.LL. (art. 1, c 822 L 178 DEL 2020)	€ 13.865,33
Totale Fondo Funzioni EE.LL.	€ 13.865,33
Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno (art. 53, c 1 DL 73/21)	€ 6.335,47
Fondo per la concessione di riduzione tari attività economiche chiuse (art 6, c 1 dl 73/21)	€ 2.620,47

Fondo per le politiche della famiglia - centri estivi e contrasto povertà educativa (art. 105 DL 34/2020)	€ 733,85
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali art.1, c.65-ter L.205/2017	€ 12.484,64
Totale altri Fondi	€ 22.174,43
TOTALE GENERALE	€ 39.273,18

E' stata trasmessa in data 26/05/2022 (prot.n.134003) attraverso l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n.273932 del 28 ottobre 2021, la certificazione Covid-19 di cui al comma 2 dell'articolo 39 del decreto legge n.104 del 2021 firmata digitalmente dagli organi preposti.

I ristori specifici di spesa erogati ai comuni nel 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria costituiscono risorse vincolate nel biennio 2021-2022. L'articolo 56 del DL 73/2021 (decreto Sostegni bis), con il quale viene integrato il comma 823 della legge 178/20, chiarisce che il vincolo riguarda le somme oggetto della certificazione Covid, confluite quali economie nel risultato di amministrazione 2020/2021. L'avanzo vincolato derivante da ristori specifici di spesa è iscritto tra i vincoli da trasferimenti nel prospetto a/2 allegato al rendiconto. Riguarda in particolare i fondi erogati a titolo di solidarietà alimentare, il fondo per la sanificazione dei locali, il fondo per le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia locale, il contributo per i centri estivi e per il contrasto alla povertà educativa e i buoni viaggio.

Sono invece rappresentate tra i vincoli di legge le economie del fondo per le funzioni fondamentali, unitamente alla quota non utilizzata per Tari, Tari corrispettivo e Tefa. Anche le risorse vincolate derivanti da ristori specifici di entrata relativi all'Imu, Tosap-Cosap e imposta/contributo di soggiorno confluiscono tra i vincoli di legge.

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

La chiusura del Rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, ed infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile.

La contabilità pubblica individua nei residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e nei residui passivi le somme impegnate e non pagate entro lo stesso termine. Si tratta pertanto di entrate e di spese per le quali non sono state ultimate nell'anno tutte le fasi di gestione.

Poiché i residui attivi e passivi concorrono a determinare il risultato di amministrazione, l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali prescrive che prima della predisposizione del rendiconto si provveda all'operazione di riaccertamento dei residui, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi. L'attività di riaccertamento dei residui è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni normative del Decreto Legislativo 267/2000 e dei nuovi principi contabili allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 dai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse di entrata e di spesa. Ai sensi di tali disposizioni, attraverso l'attività di riaccertamento ordinario dei residui si procede ad una ricognizione delle singole posizioni attive e passive diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Se, a seguito di tale ricognizione, risultano debiti o crediti non correttamente imputati all'esercizio in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio, occorre procedere alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti agli esercizi in cui sono esigibili, costituendo dove necessario il fondo pluriennale vincolato.

La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, dei crediti riconosciuti inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito; gli ultimi due tipi di crediti suddetti sono stati definitivamente eliminati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui.

La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere insussistente per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta; tali debiti sono stati definitivamente eliminati dai documenti di bilancio attraverso lo stesso provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 10/02/2022, ai sensi del paragrafo 9.1-allegato 4/2 d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) in vigenza di esercizio provvisorio, sono stati reimputati all'esercizio 2022 impegni per € 31.792,11;

Con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 10/05/2022 sono stati individuati gli accertamenti e gli impegni di parte corrente e in conto capitale imputati all'esercizio 2021 e che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali si è reso necessario procedere prima, della chiusura del Rendiconto 2021, alla reimputazione contabile all'esercizio 2022 e successivi.

Per quanto riguarda i residui passivi e attivi di nuova formazione essi risultano fortemente condizionati dall'applicazione dei nuovi principi contabili, che hanno comportato:

- relativamente ai residui passivi di conto capitale, ai sensi del principio contabile di competenza finanziaria secondo il quale le spese corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, le spese esigibili in anni successivi al 2021 risultano impegnate con imputazione alle annualità di esigibilità secondo il cronoprogramma della spesa e ciò comporta la riduzione dei residui passivi provenienti dalla gestione di competenza;

- relativamente ai residui attivi delle entrate extratributarie, esse, ai sensi del nuovo principio contabile, sono accertate per l'intero importo del credito anche con riferimento a quelle di dubbia e difficile esazione.

Con riferimento ai residui di maggiore anzianità, si segnala che l'attività di riaccertamento ha confermato la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa per il loro mantenimento.

La determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata conteggiando gli ultimi 5 anni ossia partendo dai residui attivi relativi agli esercizi del 2021-2020-2019-2018-2017.

In applicazione dei principi contabili, l'ente ha storicamente mantenuto a bilancio residui mediamente certi ed esigibili e nel caso non lo fossero, prima anche dell'applicazione dei nuovi principi contabili, ha proceduto creando un apposito vincolo sull'avanzo di amministrazione per la parte ritenuta di difficile esazione. Questo sistema permetteva di neutralizzare al momento della cancellazione gli effetti negativi sull'avanzo e sugli equilibri dell'ente.

L'entità dei residui attivi aventi anzianità superiore ai cinque anni è scarsamente rilevante rispetto al totale delle somme residue attive ed è motivata da oggettive valutazioni in merito alla loro effettiva esigibilità; i residui più datati sono comunque coperti da apposito stanziamento nel F.C.D.E. vincolato in avanzo.

Parimenti, nella gestione della spesa la "revisione" dell'intero sistema contabile in applicazione dei principi della competenza finanziaria potenziata e secondo i nuovi concetti di "esigibilità" e conseguentemente del concetto di debito, fanno sì che i residui mantenuti in contabilità siano altrettanto poco significativi rispetto all'entità complessiva degli stessi e come si può notare si tratta somme appartenenti al titolo "Servizi per conto terzi".

Nell'esercizio di riferimento, la movimentazione dei residui attivi è la seguente:

Andamento gestione residui

Titolo		Residui iniziali	Variazioni			Residui rimasti	Residui incassati	Residui al 31/12
			Maggiori residui	Minori residui	Totale			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102.255,25	1.110,15	21,70	1.088,45	103.343,70	17.266,78	86.076,92
2	Trasferimenti correnti	7.877,25	0,00	0,00	0,00	7.877,25	7.841,85	35,40
3	Entrate extratributarie	14.222,89	0,00	0,00	0,00	14.222,89	13.970,46	252,43
4	Entrate in conto capitale	216.887,84	4.496,14	10.059,08	-5.562,94	211.324,90	191.092,91	20.231,99
6	Accensione Prestiti	626,04	0,00	626,04	-626,04	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	38,57	0,00	0,00	0,00	38,57	38,57	0,00
Totale		341.907,84	5.606,29	10.706,82	-5.100,53	336.807,31	230.210,57	106.596,74

Titolo		Residui iniziali	Variazioni			Residui rimasti	Residui pagati	Residui al 31/12
			Maggiori residui	Minori residui	Totale			
1	Spese correnti	60.880,53	0,00	1.947,51	-1.947,51	58.933,02	58.933,02	0,00
2	Spese in conto capitale	91.002,03	0,00	0,00	0,00	91.002,03	91.002,03	0,00
Totale		151.882,56	0,00	1.947,51	-1.947,51	149.935,05	149.935,05	0,00

In allegato al Rendiconto è inserito l'elenco dei residui stralciati dal conto del bilancio per i quali non sono ancora intervenuti i termini di prescrizione.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 non è stato iscritto un Fondo Pluriennale Vincolato di entrata.

Nel corso dell'esercizio di riferimento e in sede di riaccertamento ordinario, sono stati assunti impegni a valere sugli esercizi successivi finanziati da Fondo Pluriennale Vincolato per un importo complessivo di €. 672.020,38 di cui € 15.622,05 per spese correnti e € 656.398,33 per spese in conto capitale.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

L'art. 167, c. 1, del TUEL prevede che: <<Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni>>.

L'accantonamento al FCDE non è oggetto di impegno e alla chiusura dell'esercizio genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

A questo proposito l'art. 167, c. 2, del TUEL precisa che: << Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo>>.

In occasione del rendiconto della gestione 2015 era stato istituito il FCDE ai sensi della normativa citata. A partire dal bilancio di previsione 2016 – 2018 sono stati operati gli accantonamenti al FCDE secondo le modalità e le quantificazioni indicate dalla normativa.

L'accantonamento che si crea in fase di previsione avviene a tutela della mancata realizzazione (incasso) di entrate previste nel bilancio. Con il Rendiconto della gestione la quantificazione del FCDE è stabilita con riferimento a residui attivi di nuova formazione ed a quelli provenienti da precedenti esercizi. Dunque, rispetto al bilancio di previsione è adottata una logica differente che porta alla verifica dell'accantonamento effettuato nel rendiconto dell'anno prima, al netto della quota utilizzata e integrato della somma stanziata ad hoc nell'ultimo esercizio.

Per la determinazione del FCDE si richiama l'esempio n. 5 "Determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità", riportato nell'Appendice tecnica del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al d. lgs. 118/2001.

La metodologia utilizzata, in sintesi, è la seguente.

In primo luogo, si individuano le categorie di entrata che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggior livello di analisi, costituito dalle categorie o dai capitoli. Già nel bilancio di previsione questa amministrazione ha fatto riferimento ai capitoli.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) è stato calcolato con riferimento alle seguenti tipologie di entrata:

- 10101 "Imposte, tasse e proventi assimilati"
- 30100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"
- 30200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione"
- 30300 "Interessi attivi"
- 30500 "Rimborsi e altre entrate correnti".

Dopo aver individuato le categorie di entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia o difficile esazione, si è provveduto a:

1) determinare, per ciascuna delle categorie di entrata (individuate a livello di capitolo) ritenute rilevanti per la quantificazione del

FCDE, l'importo dei residui complessivo come risulta alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

2) calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

3) applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

Con riferimento al punto 2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

1) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

2) rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno del biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

3) media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio di ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

È stato adottato fin dal 2015 il criterio della media semplice (tra incassi in conto residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi) in mancanza di ragioni atte a giustificare una differente ponderazione dei dati riferiti ad annualità diverse.

Inoltre, a regime si dovrà adottare il criterio della media semplice. La media semplice, a sua volta può essere calcolata come media tra totale incassato e totale accertato o come media dei rapporti annui. Si è preferita la prima metodologia in modo da evitare che anni caratterizzati da minori flussi di incassi ed accertamenti abbiano lo stesso peso di anni caratterizzati da importi più consistenti.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazione vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

In sede di Rendiconto è stata verificata la congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio 2021, sia degli esercizi precedenti. Prudenzialmente si è ritenuto di accantonare il 100% dei residui attivi in essere alla data di chiusura del rendiconto, pertanto le percentuali effettive di accantonamento del FCDE, rapportate ai residui presenti al 31/12/2021, possono risultare inferiori in quanto non tengono conto degli incassi avvenuti nei primi due mesi del 2022.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità presenta la seguente composizione:

Riepilogo accantonamenti 2021							
Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Classificazione	Capitolo	Descrizione	Residui attivi formati nel 2021	Residui attivi degli anni precedenti	Totale residui attivi	Importo minimo del fondo	Fondo crediti di dubbia esigibilità
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.01 Tributi							
1.01.01.06.00 2	1004.1	ACCERTAMENTI VIOLAZIONI I.M.U.	8.676,98	14.747,22	23.424,20	15.572,41	15.572,41
1.01.01.08.00 2	1002.1	ACCERTAMENTI VIOLAZIONI I.C.I.	0,00	750,00	750,00	386,48	386,48
1.01.01.51.00 1	1025	TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	10.476,36	10.476,36	9.875,02	9.875,02
1.01.01.51.00 1	1031	TASSA RIFIUTI - TARI	13.894,37	14.930,56	28.824,93	22.696,75	22.696,75
1.01.01.51.00 2	1032.1	TASSA RIFIUTI (TARI) DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	5.529,00	7.217,00	12.746,00	12.088,31	12.088,31
1.01.01.52.00 1	1022	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	1.549,38	1.549,38	1.501,04	1.501,04
1.01.01.61.00 1	1032	TASSA RIFIUTI - TARI	0,00	29.858,88	29.858,88	28.070,33	28.070,33
Totale tipologia 1.01			28.100,35	79.529,40	107.629,75	90.190,34	90.190,34
Totale titolo 1			28.100,35	79.529,40	107.629,75	90.190,34	90.190,34
Totale titoli			28.100,35	79.529,40	107.629,75	90.190,34	90.190,34
						Crediti stralciati dal conto del bilancio	0,00
						Totale	90.190,34

In occasione del riaccertamento ordinario, previsto dal par. 9.1 del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria, il Comune di USSASSAI ha applicato in modo puntuale il principio generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata, stralciando dal conto del bilancio tutti gli impegni ed accertamenti che non sotto-tendono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili.

I residui attivi per i quali è stata accertata la difficile esigibilità sono stati stralciati dal conto del bilancio e conservati nell'apposita voce delle attività patrimoniali "*crediti di dubbia esigibilità*", dove resteranno fino al compimento dei termini di prescrizione. Sono stati dichiarati "di dubbia esigibilità" i crediti di qualsiasi natura affidati al concessionario in riscossione con ruoli ordinari o coattivi, ed in relazione ai quali il concessionario stesso abbia

restituito l'avviso di mora con annotazione d'irreperibilità (o morte e simili) o d'esecuzione forzata insufficiente o totalmente infruttuosa.

Per ciascun residuo passivo sono stati verificati i termini di prescrizione e tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nel tempo, ovvero si è provveduto ad eliminare le partite di residui passivi riportati pur in mancanza di obbligazioni giuridicamente perfezionate o senza riferimento a procedere di gare bandite.

Tale operazione di natura straordinaria, benché non espressamente prevista dal legislatore, ha permesso all'ente di riallinearsi con il disposto del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. ed ha contribuito in maniera rilevante alla formazione del risultato di amministrazione.

Lo stock di residui attivi è ancora troppo rilevante per la sostenibilità finanziaria del Comune ed obbliga questa amministrazione a perseguire politiche di bilancio mirate a rendere liquidi i propri crediti, mettendo in atto tutte le azioni che la normativa consente e, nello stesso tempo, obbliga ad accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in maniera anche superiore rispetto al minimo imposto dalla normativa.

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2021							
Titolo		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	32.122,98	22.267,88	23.746,37	7.939,69	37.365,83	123.442,75
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	35,40	3.256,64	3.292,04
3	Entrate extratributarie	0,00	0,00	128,28	124,15	15.644,38	15.896,81
4	Entrate in conto capitale	0,00	8.606,50	2.226,74	9.398,75	161.721,94	181.953,93
Totale		32.122,98	30.874,38	26.101,39	17.497,99	217.988,79	324.585,53

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2021							
Titolo		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	133.447,52	133.447,52
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	51.820,31	51.820,31
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	16,79
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	185.284,62	185.284,62

LA GESTIONE DI CASSA

Particolare importanza ha assunto in questi ultimi anni il monitoraggio della situazione di cassa.

A tal fine il modello di bilancio proprio della armonizzazione ha introdotto l'obbligo della previsione, oltre che per gli stanziamenti di competenza (somme che si prevede di accertare e di impegnare nell'esercizio), anche degli

stanziamenti di cassa (somme che si prevede di riscuotere e di pagare nell'esercizio); correlativamente il rendiconto espone le corrispondenti risultanze sia per la competenza che per la cassa.

L'attività di tutti i settori dell'ente dovrà essere rivolta ad incassare i crediti che l'ente vanta verso i contribuenti. Tale attività, qualora portasse ad effettivi incassi, produrrà molti benefici alla gestione economico finanziaria del Comune di USSASSAI: un saldo di cassa stabilmente positivo consente di rispettare i termini per il pagamento dei fornitori, garantendo liquidità alle imprese e, conseguentemente, alle stesse di adempiere alle proprie obbligazioni, sostenendo l'economia locale; la riduzione dello stock dei residui attivi (i crediti vantati dal Comune) consente di fare accantonamenti meno importanti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e quindi di avere più risorse disponibili anche per gli investimenti, dando stimoli all'economia locale.

Si confida, quindi, che l'attività di gestione dei crediti e dei relativi incassi sia uno degli obiettivi strategici sia di quest'Amministrazione, delle prossime e di tutto l'apparato amministrativo.

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio e con il conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato dall'ente.

Il fondo di cassa al 31.12.2021 è pari a €. 969.313,06 come risulta dalla seguente tabella:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				818.186,60
RISCOSSIONI	(+)	230.210,57	1.455.039,89	1.685.250,46
PAGAMENTI	(-)	149.935,05	1.384.188,95	1.534.124,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			969.313,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			969.313,06

Le risultanze del Tesoriere della gestione di cassa al 31.12.2021 sono le seguenti:

01015-0429/0000/00/7020101		PROCEDURA TESORERIA 2000		PROVINCIA DI NUORO		ESERCIZIO 2021	
BANCO DI SARDEGNA SPA		RENDICONTO DEL TESORIERE					
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3							
ENTE 7020101 COMUNE DI USSASSAI							
0							
I DESCRIZIONE		I CONTO		I T O T A L E			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021		I		I		818.186,60	
I		I		I			
I RISCOSSIONI (+)		I		I		1.685.250,46	
I		I		I			
I PAGAMENTI (-)		I		I		1.534.124,00	
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		I		I		0,00	
I		I		I			
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		I		I		0,00	
I		I		I			
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		I		I		0,00	
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I		I			
I		I					

L'Ente non ha utilizzato in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione.

Il totale delle reversali risultante dalla contabilità ed il relativo progressivo corrisponde con quanto riportato dal conto del tesoriere.

Il totale delle reversali al V livello del piano dei conti finanziario risultante dalla contabilità corrisponde con quanto riportato dal prospetto Siope allegato obbligatorio al rendiconto.

Il totale dei mandati risultante dalla contabilità ed il relativo progressivo corrisponde con quanto riportato dal conto del tesoriere.

Il totale dei mandati al V livello del piano dei conti finanziario risultante dalla contabilità corrisponde con quanto riportato dal prospetto Siope allegato obbligatorio al rendiconto. Il fondo di cassa corrisponde con quanto indicato dal prospetto "disponibilità liquide" scaricabile dal sito web siope.it ed allegato obbligatorio al rendiconto della gestione.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2021

L'esercizio 2021 si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. **486.947,06** così determinato:



COMUNE DI USSASSAI

CONTO DEL BILANCIO 2021

02/06/2022

Pagina 1 di 2

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				818.186,60
RISCOSSIONI	(+)	230.210,57	1.455.039,89	1.685.250,46
PAGAMENTI	(-)	149.935,05	1.384.188,95	1.534.124,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			969.313,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			969.313,06
RESIDUI ATTIVI	(+)	106.596,74	217.988,79	324.585,53
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	185.284,62	185.284,62
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			38.254,37
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			583.412,54
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 ⁽²⁾	(=)			486.947,06

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽⁴⁾	90.190,34
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	18.000,00
Altri accantonamenti	6.853,55
B) Totale parte accantonata	115.043,89
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	11.203,91
Vincoli derivanti da trasferimenti	177.349,96
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2.188,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.243,68
Altri vincoli	221,97
C) Totale parte vincolata	192.207,52
Parte destinata agli investimenti	
	54.224,43
D) Totale parte destinata agli investimenti	54.224,43
E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	125.471,22
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

Nel rispetto della normativa vigente, tra gli allegati obbligatori al Rendiconto della gestione devono essere inseriti 3 distinti prospetti che rappresentano il dettaglio analitico delle:

- quote accantonate del risultato di amministrazione (allegato A1)
- quote vincolate del risultato di amministrazione (allegato A2)
- quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione (allegato A3)

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 c. 6 lettera d) del D. Lgs. n. 118/2011 sono stati allegati al Rendiconto della gestione 2021 gli elenchi analitici delle suddette quote.

Con riferimento all'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 29/06/2021, è pari ad € 336.191,50; di seguito la composizione e la destinazione nel corso dell'esercizio 2021:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020	
Risultato di amministrazione al 31/12/2020 (A)	336.191,50
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	68.803,68
Fondo anticipazioni liquidità	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso	
Altri accantonamenti	13.407,20

Totale parte accantonata (B)	82.210,88
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	9.705,66
Vincoli derivanti da trasferimenti	137.556,06
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2.188,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	21.144,62
Altri vincoli	221,97
Totale parte vincolata (C)	170.816,31
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	83.164,31

Destinazione avanzo di amministrazione 2020	Parte accantonata	Parte vincolata	Parte destinata agli investimenti	Parte disponibile	Totale
Copertura debiti fuori bilancio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Salvaguardia equilibri di bilancio	€ -		€ -	€ -	€ -
Finanziamento spese di investimento		€ 61.392,20	€ -	€ -	€ 61.392,20
Finanziamento spese correnti non permanenti	€ 9.877,52	€ 14.411,50	€ -	€ -	€ 24.289,02
Estinzione anticipata dei prestiti		€ -	€ -	€ -	€ -
Altra modalità di utilizzo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale avanzo di amministrazione 2020 applicato	€ 9.877,52	€ 75.803,70	€ -	€ -	€ 85.681,22
Avanzo di amministrazione 2020	€ 82.210,88	€ 170.816,31	€ -	€ 83.164,31	€ 336.191,50
Totale avanzo di amministrazione 2020 non applicato	€ 72.333,36	€ 95.012,61	€ -	€ 83.164,31	€ 250.510,28

RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

L'Ente, nel corso della gestione 2021, non ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria né all'anticipazione di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti Spa ai sensi del D.L. n. 34/2020 o D.L. n. 104/2020.

I depositi sul conto di Tesoreria hanno fatto maturare interessi attivi annui minimi essendo i conti gestiti in Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI E DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE

L'Ente non possiede organismi strumentali.

Per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce ente strumentale "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante" Il principio specifica che trattasi di enti strumentali controllati.

Ai sensi della normativa vigente il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

L'Ente ha proceduto ad:

- Approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (art.1 c.2 L.190/2014), con nota a firma del Sindaco prot.n.1262 del 22/04/2015;
- Effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs.19.08.2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100 e la contestuale ricognizione delle partecipazioni possedute, con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 25.09.2017;
- Effettuare la razionalizzazione annuale e revisione periodica ex art.20 D.Lgs.19.08.2016 n.175 e ss.mm.ii. delle società partecipate possedute al 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 17.12.2018.
- Effettuare la razionalizzazione annuale e revisione periodica ex art.20 D.Lgs.19.08.2016 n.175 e ss.mm.ii. delle società partecipate possedute al 31.12.2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 23.12.2019.
- Effettuare la razionalizzazione annuale e revisione periodica ex art.20 D.Lgs.19.08.2016 n.175 e ss.mm.ii. delle società partecipate possedute al 31.12.2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 28.12.2020.
- Effettuare la razionalizzazione annuale e revisione periodica ex art.20 D.Lgs.19.08.2016 n.175 e ss.mm.ii. delle società partecipate possedute al 31.12.2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 28.12.2021.

Il Comune di Ussassai detiene le seguenti partecipazioni dirette:

CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO)

Codice Fiscale	Localizzazione	Codice Ateco	Quota di partecipazione
03274810237	Corso Milano 55- Verona	D.35	0,09%

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Codice Fiscale	Localizzazione	Codice Ateco	Quota di partecipazione
02865400929	Via Cesare Battisti, 14- Cagliari	E.36.00	0,0008291 %

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Il Comune di Ussassai non gestisce direttamente servizi pubblici a domanda individuale (quali ad esempio refezione scolastica, servizio di assistenza domiciliare anziani) in quanto la funzione sociale è stata trasferita all'Unione dei comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastro Meridionale. I relativi introiti sono incassati direttamente dall'Unione in capo alla quale ricade la certificazione delle relative spese.

ONERI ED IMPEGNI SOSTENUTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L'Ente non ha sottoscritto contratti relativi a strumenti finanziari derivati né contratti di finanziamento che includono una componente derivata, pertanto nel Rendiconto non sono presenti oneri e impegni relativi a questa fattispecie.

ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE AL 31/12/2021

L'elenco dei beni costituenti il patrimonio immobiliare del Comune di Ussassai è contenuto nell'inventario dei beni comunali, gestito con sistema informatico integrato al sistema di gestione della contabilità finanziaria e aggiornato annualmente con le movimentazioni finanziarie che i beni subiscono (acquisto, alienazioni, cambio valore dei beni).

DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso dell'esercizio di riferimento non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sussistono debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL RENDICONTO

Per una migliore comprensione del Rendiconto 2021 e comunque nel rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa, si ritiene utile affrontare nello specifico i seguenti argomenti ed sviscerare le azioni intraprese in corso d'esercizio.

EQUILIBRI FINANZIARI

La Legge di Bilancio 2019 ha abolito il pareggio di bilancio, per cui l'anno 2018 è stato l'ultimo anno in cui L'Ente ha dovuto conseguire un saldo non negativo tra entrate e spese finali. Dal 2019 il pareggio di bilancio rileva solo a livello si comparto, e non di singolo ente.

Relativamente all'anno 2019, ci sono importanti novità in merito agli equilibri di bilancio: il D.M. 1° agosto 2019, recante l'undicesimo correttivo ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011, ha introdotto due nuovi saldi per misurare il rispetto da parte degli enti locali degli equilibri finanziari.

A partire dal rendiconto 2019 e dal bilancio di previsione 2021-2023, gli equilibri finanziaria saranno tre:

- "equilibrio di competenza" (W1): equilibrio "storico" così come definito dall'art. 162, c. 6 del TUEL "comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità";
- "equilibrio di bilancio" (W2): nuovo saldo che si calcola sottraendo al risultato di competenza (avanzo o disavanzo) le risorse accantonate e vincolate nella parte della spesa stanziata definitivamente nel bilancio di previsione 2021, al netto dell'eventuale fondo di anticipazione liquidità (vedasi allegati a/1 – totale colonna c) - e a/2 al rendiconto – colonna h) suddiviso tra parte corrente e parte in c/capitale
- "equilibrio complessivo" (W3): nuovo saldo che considera anche gli aumenti o le riduzioni degli accantonamenti effettuati, per prudenza e nel rispetto dei principi contabili; esso, quindi, è pari alla somma tra l'equilibrio di bilancio e il saldo delle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto (vedasi allegato a/1 – colonna d)) suddiviso tra parte corrente e parte in c/capitale.

Come riportato nella Circolare RGS n. 5 del 8 marzo 2020 *"... il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio"*

Come si evince dal prospetto di verifica equilibri allegato al rendiconto 2021, per quanto attiene al rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi 820 e 821 della L. n. 145/2018, l'Ente ha rispettato tutti e tre le tipologie di equilibrio.

EQUILIBRI DI BILANCIO		
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (accertamenti e impegni)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	15.622,05
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.005.014,07
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	875.850,89
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	(-)	0,00
<i>D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)</i>	(-)	38.254,37
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	26.086,63
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
<i>F2) Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		80.444,23
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	24.289,02
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		104.733,25
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	47.610,71
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	22.633,55
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		34.488,99
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		34.488,99
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	61.392,20
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	656.398,33
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	501.418,90
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	500.940,34
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	583.412,54
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		134.856,55
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	80.632,12
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		54.224,43
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		54.224,43
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		239.589,80
- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	47.610,71
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	103.265,67
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		88.713,42
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		88.713,42
O1) Risultato di competenza di parte corrente		104.733,25
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	24.289,02
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	47.610,71
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	22.633,55
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		10.199,97

LA SPESA PER IL PERSONALE

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007 – all'art. 1 comma 562 dispone: *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilit  interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.”.* (comma cos  modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012);

L'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, “Decreto crescita”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, ha introdotto significative novit  in materia di assunzioni di personale nei Comuni.

L'art. 33 c. 2 prevede che, a decorrere dalla data che verr  individuata con apposito decreto attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui   prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilit  stanziato in Bilancio di Previsione. I valori soglia e le fasce demografiche verranno individuati con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-Citt  ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data in vigore del Decreto Crescita. I Comuni in cui il rapporto tra spesa del personale ed entrate dei primi tre titoli, calcolate come sopra indicato, superi il valore soglia saranno tenuti ad adottare un percorso graduale di riduzione annuale del rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore, anche applicando un turn over inferiore al 100%. A decorrere dal 2025, in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo, dovranno applicare un turn over pari al 30% fino al conseguimento del valore soglia.

Il Decreto attuativo   stato emanato il 27 aprile 2020.

Con riferimento ai limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dalla normativa vigente, come si evince dalla sottostante tabella, l'Ente ha rispettato i vincoli di legge previsti dal comma 562 dell'art. 1 della L. 296/2006:

	Rendiconto 2008 per gli enti non soggetti a patto	Rendiconto 2021
Spese macroaggregato 1 *	252.396,73	222.557,61
Spese macroaggregato 3	-	3.710,00
Spese macroaggregato 2 * (Irap)	17.201,92	15.002,72
spesa macroaggregato 9 rimborsi per spese di personale		2.888,74
Altre spese:		
-Spazi ceduti all'Unione dei comuni Valle del Pardu		4.000,00
-reiscrizioni imputate all'esercizio successivo (FPV SALARIO ACCESSORIO)		32.569,55

Totale spese di personale (A)	269.598,65	280.728,62
(-) Componenti escluse (B)	5.462,52	29.875,20
(-) Altre componenti escluse:		
di cui quota salario accessorio anno precedente		14.450,40
(=) Componenti assoggettate	264.136,13	250.853,42

L'ente nel 2021 ha rispettato per le assunzioni a tempo determinato le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs.n.165/2001 nonché il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010, come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016.

Il Comune di Ussassai ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 con delibera di G.M n. 19 del 26/03/2021.

L'Organo di revisione ha espresso i seguenti pareri in tema di spesa di personale dipendente:

- Piani dei fabbisogni di personale: parere n. 1 del 25.03.2021
- Certificazioni fondi risorse decentrate: parere n. 20 del 22.12.2021

L'ente risulta aver approvato in via definitiva entro il 31/12/2021 il contratto per le risorse decentrate del personale dipendente anno 2021.

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ANNO 2021

La rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale è prevista e disciplinata dall'art. 232 del d.lgs. 267/2000.

Lo scopo della contabilità finanziaria è quello di presiedere e controllare l'allocazione delle risorse finanziarie, quindi di assicurare che siano impegnate spese solo nel limite delle disponibilità acquisite: la realizzazione di un avanzo, quindi, indica che parte delle risorse non sono state spese, con la conseguenza che tale eccedenza può essere messa a disposizione nell'esercizio successivo.

Il fine della contabilità economica, invece, è quello di rilevare i costi maturati per l'utilizzo dei fattori produttivi, finalizzati a produrre i servizi che vengono offerti alla collettività e a mantenere la propria struttura organizzativa. Dal raffronto con i ricavi di competenza dell'esercizio, realizzati attraverso la cessione dei servizi prodotti (per lo più gratuita o a prezzi definiti in funzione delle condizioni reddituali dei fruitori), la riscossione coattiva delle imposte e il trasferimento di risorse da altri enti, emerge il risultato economico che esprime, quindi, il livello di equilibrio economico della gestione.

Lo stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011.

L'art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, stabilisce che:

"La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale";

L'art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 e dal decreto legge n° 34/2019, prevede che:

*"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono **non tenere** la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di*

concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011”;

La facoltà in parola è quella riconosciuta ai soli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non adottare la contabilità economico-patrimoniale (C.E.P.). Per effetto di tale novella, pertanto, la tenuta della C.E.P. per i piccoli enti diventa definitivamente facoltativa. Per quegli enti locali che, avvalendosi di detta facoltà decidono di non tenere la C.E.P., permane il solo obbligo di redigere annualmente la situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente.

Questa dovrà essere predisposta secondo la modalità semplificata con modalità individuate dall'allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2021.

Il Comune di Ussassai con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 6/07/2020 ha esercitato l'opzione concessa dall'articolo 232, comma 2 del D.Lgs.n.267/2000 per l'esercizio 2019.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 8/06/2021 è stata confermata la volontà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2020, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 8/06/2021 è già stata esercitata l'opzione, per l'esercizio 2020, di non redigere il bilancio consolidato in applicazione dell'articolo 233-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 831 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 è stata confermata la volontà di non tenere per l'esercizio 2021 la contabilità economico patrimoniale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e altresì di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 233 bis, comma 3, del TUEL, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, di non predisporre il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021.

L'Ente con deliberazione di G.M.n.18 del 28/04/2022 ha provveduto all'aggiornamento annuale dell'inventario dei beni mobili e immobili alla data del 31/12/2021 secondo il disposto dell'art. 230 del D.Lgs.267/2000.

Si dà atto che risulta allegata al Rendiconto 2021 la situazione patrimoniale redatta in modalità semplificata.

PARAMETRI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE

Con il Decreto Interministeriale Ministero dell'Interno e Ministero Economia e Finanze del 28 dicembre 2018 sono stati individuati, ai sensi dell'art. 242 comma 2 del TUEL i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021:

Il comma 1 del succitato articolo dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili da un'apposita tabella da allegare al Rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

I nuovi parametri tengono conto, tra l'altro, dell'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, nell'esigenza di far emergere le problematiche inerenti la capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio. Gli 8 nuovi indicatori si suddividono in 7 indici sintetici ed uno analitico ed individuano soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente, e nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio.

I parametri obiettivi per i Comuni sono elencati nella Tabella A1 al suddetto Decreto Ministeriale.

Relativamente all'esercizio di riferimento, l'Ente presenta i parametri riportati nella seguente tabella:

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE
DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

Comune di COMUNE DI USSASSAI Prov. NU

	CODICE		Barrare la condizione che ricorre	
P1	50010	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	☒ NO
P2	50020	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	☒ SI	NO
P3	50030	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	☒ NO
P4	50040	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	☒ NO
P5	50050	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	☒ NO
P6	50060	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	☒ NO
P7	50070	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	☒ NO
P8	50080	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	☒ NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

	50090	DEFICITARIO	SI	☒ NO
--	-------	-------------	----	--

(*) Il presente allegato riguarda, per ciascuna tipologia di ente locale, la struttura e la modalità di compilazione della tabella contenente i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (art. 172, c. 1, lett. d), al rendiconto della gestione (art. 227, c. 5, lett. b) ed al certificato al rendiconto (art. 228, c. 5)

DATI SUI PAGAMENTI

L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel. In caso di superamento dei termini di pagamento sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge.

L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002.

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTO

Entro il 30 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni sono tenute a calcolare e pubblicare l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti seguendo le indicazioni fornite dal DPCM 22/09/2014. Gli enti devono rendere pubblico tale indicatore calcolandolo anche su base trimestrale. Il DPCM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14/11/2014, n. 265, disciplina anche le modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi, fornendo gli schemi da utilizzare.

Di seguito si evidenziano le modalità di definizione e pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.

1. L'obbligo di pubblicazione

Il DPCM 22/09/2014 consente alle PA di dare attuazione all'obbligo di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dall'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 33/13, così come modificato dal DL 66/14. La norma citata prevede:

- la pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti";

- a decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, la pubblicazione di un indicatore avente il medesimo oggetto e denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

Il DPCM definisce le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività, indica le modalità di pubblicazione e la decorrenza degli obblighi.

2. Le modalità di calcolo dell'indicatore

L'articolo 9 del DPCM disciplina le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Queste modalità devono essere seguite sia nel calcolo dell'indicatore annuale, sia nel calcolo di quello trimestrale.

L'indicatore va calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Il decreto, poi, chiarisce quali sono le modalità di definizione delle informazioni necessarie per il calcolo dell'indicatore.

Occorre innanzitutto individuare le transazioni commerciali che rientrano nel calcolo dell'indicatore. Queste sono intese come i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Nel calcolo dei tempi:

- a. per "*giorni effettivi*", si intendono tutti i giorni da calendario, compresi i festivi. Dal calcolo dell'indicatore vanno esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile, essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso;
- b. per "*data di scadenza*", si intende il termine entro il quale la fattura (o la richiesta equivalente di pagamento) deve essere pagata, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 231/2002 (30/60 gg.);
- c. per "*data di pagamento*", si intende la data effettiva di pagamento del fornitore, coincidente con la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria.

"*L'importo dovuto*" costituisce la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, e comprende le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

3. Le modalità di pubblicazione e gli ulteriori adempimenti

L'articolo 10 stabilisce che l'indicatore annuale e quello trimestrale di tempestività dei pagamenti vanno pubblicati sul sito internet istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione*", in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione.

L'obbligo di pubblicazione è fissato:

- entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento, per l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.
- entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, per l'indicatore trimestrale.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del D.Lgs. 66/14, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato con le modalità descritte, deve essere allegato alla relazione al conto consuntivo a decorrere dall'esercizio 2014, unitamente all'attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/02.

L'Ente, ai sensi dell'art. 33, d.lgs. n. 33/2013, ha pubblicato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che ammonta a **-17 giorni**.

L'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 859, lett. b, Legge 145/2018, ha allegato al rendiconto l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

FONDI DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

La tempestività dei pagamenti è un tema sempre più centrale nella finanza locale: la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), ai commi da 857 a 872 dell'art. 1, ha introdotto una misura sanzionatoria, che punta di fatto a migliorare, contraendo la spesa, la situazione di cassa degli enti in difficoltà con i pagamenti, prevedendo un accantonamento contabile che sottrae risorse correnti al bilancio comunale, via via maggiore con il peggiorare della situazione.

Tale accantonamento, denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali" (FGDC) è percentualizzato agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al verificarsi di determinate condizioni previste dalla legge, relative al ritardo dei pagamenti (misurato in giorni di ritardo rispetto alla scadenza) ed alla riduzione del debito commerciale residuo rispetto a quello dell'esercizio precedente, di almeno il 10%.

L'adempimento prevede che venga istituito a carico dell'Ente un nuovo fondo di garanzia debiti commerciali FGCR che, analogamente al già noto FCDE, prevede a partire dall'esercizio 2021 un accantonamento obbligatorio determinato con una percentuale che proporzionalmente aumenta in base ai giorni di ritardo nei pagamenti medi tenuti dall'Ente. L'adempimento riguarda infatti gli enti che non sono in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Il comma 862 della legge 145/2018 ha stabilito l'importo dell'accantonamento che risulta crescente all'aggravarsi della situazione di inadempienza. In caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi registrati nell'esercizio 2020 superiori a 60 giorni l'importo da accantonare è pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio 2021 (macroaggregato 103). La percentuale scende al 3% per ritardi compresi fra 31 e 60 giorni, al 2% quando i ritardi sono compresi fra 11 e 30 giorni e, infine all'1% per ritardi, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra uno e 10 giorni. Il fondo deve essere stanziato nella parte corrente del bilancio, missione 20 del titolo I della spesa, con delibera di giunta, entro il 28 febbraio di ogni anno, dopo aver "misurato" i risultati in termini di pagamenti nell'esercizio precedente. Il comma 863 della legge 145/18 stabilisce poi l'obbligo di adeguare l'accantonamento al FGDC nel corso dell'esercizio in base alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Entro il 31-01-2021 l'Ente era tenuto a verificare alla PCC l'importo del debito commerciale scaduto e non pagato al 31-12-2020 risultante dalle proprie scritture contabili.

Con deliberazione di G.M. n.16 del 24/02/2021 l'ente ha preso atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'anno 2021.

Con deliberazione di G.M. n.3 del 10/02/2022 l'ente ha preso atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'anno 2022.

L'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, ha comunicato mediante la piattaforma elettronica dei Crediti commerciali (PCC) lo stock del debito scaduto e non pagato al 31.12.2021.

LE CONCLUSIONI

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, e lo stato patrimoniale semplificato, come meglio specificato nel paragrafo degli aspetti patrimoniali.

Al rendiconto sono stati allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, le spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali, quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, ed infine, il prospetto dei dati SIOPE.

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato.

I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati prevedendo un congruo accantonamento del rispettivo fondo svalutazione.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2021 è stata pesantemente condizionata dalle ripercussioni finanziarie negative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'Amministrazione, in un'ottica di estrema prudenza, ha costantemente monitorato le ricadute sugli equilibri finanziari, stante le incertezze legate al reale introito delle entrate correnti più rilevanti (IMU, TARI, proventi da servizi) e alle assegnazioni dei fondi statali a ristoro, che si sono perfezionati solo a fine esercizio.

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente Relazione, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.